

Publicato il 23/10/2024

N. 18337/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12158/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12158 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

Regione Basilicata, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza del Commissario Delegato (nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.977 del 23 marzo 2023) n.1 del 18 luglio 2023;

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Regione Basilicata in data 27 marzo 2024:

dell'ordinanza del Commissario Delegato n.1/2024 del 21 febbraio 2024, che, revocando la precedente ordinanza n. 1/2023, ha ordinato *“l'interdizione dell'area di cantiere di rischio, sottostante al versante di frana, con riferimento ai terreni riportati nel catasto del Comune di Maratea al Foglio n.53 particelle n.256 – 417 con la delimitazione della particella 417 secondo la esistente barriera di cantiere già delimitante l'area di cantiere, come risultante dalla planimetria che si allega (allegato l) e che costituisce parte integrante del presente atto...”*;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto in data 14 settembre 2023 veniva impugnata l'ordinanza n.1 del 18 luglio 2023, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza derivante dall'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco nel Comune di Maratea - nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 977 del 23 marzo 2023 - ha provveduto alla ripermimetrazione in riduzione delle aree riguardate dagli eventi franosi interdette all'accesso della collettività, espungendo dalla ridetta perimetrazione aree demaniali marittime (individuate in località Castrocucco-Maratea al foglio 53 particelle 344, X18, 256, 218, 114, 124), precedentemente interdette al pubblico accesso dall'ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 adottata in data 3 maggio 2023.

Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso di seguito indicati:

“I. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art.21 septies della L. n.241/90; violazione di legge, eccesso di potere; illogicità, contraddittorietà; violazione del principio di leale collaborazione, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea rappresentazione dei fatti, sviamento, contraddittorietà, difetto d'istruttoria e di motivazione”.

Con atto depositato in data 7 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, instando per il rigetto del gravame e, in ogni caso, per l'estromissione dal giudizio in ragione della carenza di legittimazione passiva.

In data 27 marzo 2024 veniva proposto ricorso per motivi aggiunti avverso l'ordinanza n.1 del 21 febbraio 2024, con la quale il Commissario Delegato, revocando la precedente ordinanza n. 1/2023, ne ha confermato il contenuto dispositivo all'esito di rinnovata istruttoria.

Al riguardo venivano formulate e richiamate le medesime censure articolate nell'ambito del ricorso introduttivo.

All'udienza pubblica del 9 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione formulata dall'Amministrazione resistente relativa al proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.

L'eccezione è infondata in quanto la prefata delega, disposta, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 977/2023, a favore del Sindaco del Comune di Maratea per la gestione dell'emergenza derivante dall'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, non determina *quoad effectum* l'estraneità dell'autorità delegante alla fattispecie per cui è causa.

Al riguardo giova rilevare che la delega pubblicistica non priva l'autorità delegante del potere di cui per legge la medesima è titolare, restando in ogni caso gli effetti degli atti posti in essere dall'autorità delegata, nell'esercizio della delega, pur sempre imputati al delegante quale organo attributario della relativa funzione.

Acclarata, pertanto, la legittimazione a contraddire nel presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si procede all'esame del ricorso.

Al riguardo il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo - volto all'annullamento di un atto, l'ordinanza n. 1/2023 del Commissario Delegato, non più efficace in quanto espressamente revocato e sostituito dall'ordinanza n. 1/2024 del ridetto Commissario, a sua volta ritualmente impugnata con ricorso per motivi aggiunti - debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla definizione del gravame.

Si procede, pertanto, all'esame nel merito del ricorso per motivi aggiunti.

Con il primo motivo di ricorso l'ordinanza impugnata viene censurata per essere la medesima affetta dal vizio della nullità per difetto assoluto di attribuzione, non rinvenendosi nell'ordinamento alcuna norma che attribuisca all'organo commissariale il potere di incidere su un provvedimento di esclusiva competenza regionale, in quanto afferente il demanio marittimo.

La censura non è meritevole di positivo apprezzamento in quanto le ordinanze in argomento, sia quella del Presidente della Regione Basilicata n. 3/2023 sia quella del Commissario Delegato n. 1/2024, sono state adottate nell'esercizio di funzioni di protezione civile ovvero a seguito del verificarsi dell'evento franoso ed al fine di garantire la messa in sicurezza dei luoghi interessati dagli smottamenti e la pubblica incolumità nell'ambito dei medesimi, ragion per cui il Commissario Delegato ha adottato l'ordinanza n. 1 tanto del 2023 quanto del 2024, esercitando, per l'appunto, i poteri delegati a mezzo di specifica ordinanza (n. 977/2023) dal Capo Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del d.lgs. n. 1/2018, all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso di che trattasi.

Con ulteriore motivo di ricorso il provvedimento impugnato viene censurato in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione.

La doglianza è meritevole di condivisione in quanto dall'esame dell'ordinanza impugnata non è dato evincere l'attività istruttoria condotta dal Commissario Delegato atta a comprovare il venir meno della situazione di pericolo nell'ambito delle aree del demanio marittimo - già interdette al pubblico accesso dall'ordinanza regionale n. 3/2023 - e quindi a giustificare l'espunzione delle ridette aree dalla rinnovata ripermetrazione.

In tal senso i pareri tecnici e gli studi scientifici indicati a supporto della decisione risultano solo genericamente citati, senza che ne siano esplicitati gli estremi ovvero le relative risultanze, ciò palesando l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso introduttivo va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso per motivi aggiunti va accolto in quanto fondato.

Le peculiarità della vicenda in esame giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato, nella misura in cui il medesimo esclude dalla ripermetrazione delle aree interdette al pubblico accesso quelle già individuate dall'Amministrazione ricorrente con ordinanza n. 3/2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO